ORIGINALE

CITTA' DI DALMINE

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 104 Seduta del 25 novembre 2010

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale della toponomastica e numerazione civica.

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 19.00 nella Casa Comunale in seduta pubblica. In prima convocazione sono presenti/assenti:

		Presente	Assente			Presente	Assente
Terzi Claudia Maria	Sindaco	x		Colombo Pierluca	Consigliere	x	
Facoetti Piera	Consigliere	x		Fagioli Roberto	Consigliere	x	
Dapoto Enrico Roberto	Consigliere	x		Frazzini Diego	Consigliere	x	
Terzi Virgilio	Consigliere	x		Tironi Fabiano	Consigliere	x	
Braunani Francesco	Consigliere	x		Alessio Lorella	Consigliere	x	
Carnevali Dario	Consigliere	x		Longaretti Massimo	Consigliere	x	
Negri Dante Luigi	Consigliere	x		Carognato Massimo	Consigliere	x	
Dini Anna Maria	Consigliere	x		Orlando Vincenzo	Consigliere	x	
Carrara Raffaele	Consigliere	x		Rovetta Andrea Lorenzo	Consigliere	x	
Zoggio Adriano	Consigliere	x		Franzaga Adriano	Consigliere	x	
Greco Leonardo	Consigliere	x					

		Presente	Assente			Presente	Assente
Cividini Alessandro	Assessore	x		Bolognini Valerio	Assessore		x
Pellegrini Guglielmo	Assessore	x		Facchinetti Fabio	Assessore	x	
Montevecchio Fabio	Assessore	x		Iodice Gianluca	Assessore	x	

Il Presidente, Raffaele Carrara, apre la discussione dell'argomento in oggetto. Alla seduta partecipa il Segretario generale Adriana Raffaele.

Decisione Il Consiglio comunale delibera l'approvazione del regolamento della toponomastica e numerazione civica, allegato.

Il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2011.

Motivazione Il regolamento disciplina modalità e competenze in materia di toponomastica e numerazione civica, detta i criteri per l'attribuzione del numero civico interno, per l'esposizione del numero sulle abitazioni e istituisce la sanzione a carico dei proprietari inadempienti.

Il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2011 per consentire ai cittadini proprietari di immobili a Dalmine di conoscerne il contenuto e di attenersi alle prescrizioni.

La prima commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 23 novembre 2010.

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione del vicesindaco Alessandro Cividini ed ha acquisito il parere favorevole della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica.

Altre informazioni L'amministrazione comunale ha avviato un progetto di numerazione interna di tutti gli immobili comunali, con l'obiettivo di avere un controllo del territorio e dei suoi residenti. Questo progetto si inserisce, inoltre, nel quadro dei lavori preparatori al censimento generale della popolazione.

Risultati Votazioni Il risultato della votazione per l'approvazione del regolamento della toponomastica e numerazione civica è:

votanti n. 21

favorevoli n. 12

astenuti n. 9 (Alessio, Caregnato, Colombo, Fanzaga, Frazzini, Longaretti, Orlando, Rovetta, Tironi)

contrari n. -

IL PRESIDENTE
Raffaele Carrara

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Raffaele

REGOLAMENTO COMUNALE

DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

SOMMARIO

Titolo I

Toponomastica

Art. 1 Principi generali 4

Art. 2 Disciplina degli adempimenti toponomastici 4

Art. 3 Area di circolazione – Definizione – Criteri generali 4

Art. 4 Assegnazione della Toponomastica 5

Art. 5 Apposizione delle targhe toponomastiche 5

Art. 6 Strumenti informatici 6

Titolo II

Numerazione Civica esterna

Art. 7 Numerazione civica 6

Art. 8 Numerazione civica per futuri accessi 7

Art. 9 Modalità di aggiornamento 7

Art. 10 Numerazione civica esterna: procedimento per la richiesta 7

Art. 11 Compiti degli uffici comunali 8

Art. 12 Obbligo di comunicazione 8

Art. 13 Obblighi dei proprietari 8

Titolo III

Numerazione civica interna

Art. 14 Numerazione civica interna e aggiornamento banca dati 9

Art. 15 Procedimento per l'attribuzione 9

Art. 16 Obblighi dei proprietari 10

Art. 17. Compiti degli uffici comunali 10

Titolo IV

Sanzioni e vigilanza

Art. 18 Divieti	10
Art. 19 Sanzioni e vigilanza	11
Art. 20 Entrata in vigore	11
Riferimenti Normativi	12
Allegato n. 1	13

Titolo I

Toponomastica

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione dell'onomastica stradale, della numerazione civica e della numerazione interna.

Art. 2 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

1. È compito del Servizio Gestione del Territorio studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

2. Il Servizio predispone gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, determina l'attribuzione della numerazione civica esterna e provvede ad eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, provvede inoltre all'aggiornamento della cartografia comunale.

Il Servizio trasmette gli aggiornamenti all'Ufficio Anagrafe che registra le variazioni e gli aggiornamenti nella sua banca dati.

Art. 3 - Area di circolazione – Definizione – Criteri generali

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico destinato alla viabilità.

2. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe realizzate secondo le indicazioni del codice della strada:

- Per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
- Per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
- Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

3. Quando si scelgono i nomi delle aree di circolazione deve essere evitata l'assegnazione di identica o simile denominazione, anche se ubicate in due località diverse del territorio comunale.

Articolo 4 – Assegnazione della Toponomastica

1. Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale sono di competenza della Giunta Comunale.

2. Il procedimento di intitolazione può avvenire su richiesta o d'ufficio.

3. Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione possono essere avanzate da: Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della Giunta Comunale, Enti pubblici o privati, associazioni, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini. La denominazione proposta sarà sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.

4. Le richieste indirizzate al Servizio Gestione del Territorio dovranno essere motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento, toponimo.

5. In caso di interventi di particolare complessità (Piani di Lottizzazione, Piani di recupero) che comportano la realizzazione di più unità immobiliari, fabbricati e con l'eventuale realizzazione di infrastrutture interne al lotto attuato (viabilità interna, parcheggi e aree a verde) il Servizio Gestione del Territorio propone alla Giunta Comunale l'assegnazione della denominazione alle nuove aree di circolazione.

5. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto. Il Prefetto, su delega del Ministero dell'Interno, può derogare al divieto di intitolare vie piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di 10 anni.

6. E' da evitare, salvo inderogabili esigenze, il cambio di denominazione delle aree di circolazione esistenti. Nel caso di modifica la targa dovrà riportare anche la precedente denominazione.

Art. 5 - Apposizione delle targhe toponomastiche

1. L'ufficio Gestione del Territorio tramite il Servizio Manutenzioni, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

2. Le targhe possono essere poste a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. 60 x cm. 40 (h), di quelle a bandiera su paline di cm. 80 x cm. 25 (h) bifacciali in estruso.

3. Le targhe vanno poste ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo secondo i criteri definiti all'articolo 3.

Art. 6 - Strumenti informatici

1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere adottate dalla cartografia comunale ufficiale, prima che sia possibile la loro denominazione.

2. Non è possibile attribuire numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Titolo II

Numerazione civica esterna

Art. 7 - Numerazione civica

1. La numerazione civica esterna è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT mantenendo, ove possibile, i criteri adottati in precedenza e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi ai cittadini e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.

2. La numerazione civica esterna va apposta a tutti gli accessi esterni cioè a quelli che dall'area di circolazione immettono alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali, uffici, autorimesse, ecc).

3. Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile da 1 metro e venti a 2 metri e mezzo, deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

4. In particolare, all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti disposizioni:

a) In ogni area di circolazione la numerazione deve cominciare dall'estremità più prossima al Municipio avendo cura di assegnare i numeri dispari al lato sinistro ed i numeri pari al lato destro; per le vie a fondo chiuso la numerazione deve cominciare dalla via di innesto.

b) In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare dalla via di accesso alla piazza più prossima al Municipio e proseguire da sinistra verso destra.

Ogni nuovo accesso, anche su vie private o su parcheggi, purchè aperti al pubblico, deve essere numerato.

Art. 8 - Numerazione civica per futuri accessi

1. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Articolo 9 - Modalità di aggiornamento

1. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in progressione alfabetica.

2. Nel caso in cui non risulti applicabile il metodo appena descritto, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione.

3. Nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.

Art. 10 - Numerazione civica esterna: procedimento per la richiesta

1. I proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, quando presentano la richiesta di agibilità, richiedono l'attribuzione della numerazione civica esterna utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Gestione del Territorio in conformità alla normativa vigente e allegando la documentazione indicata nella modulistica.

2. Nel caso vengano rilevate unità immobiliari esistenti prive di numerazione civica, questa deve essere opportunamente attribuita e registrata dal Servizio Gestione del Territorio sia sulla banca dati, che sulla cartografia comunale.

3. In caso di interventi di particolare complessità (attuazione aree di trasformazione P.R.G., P.I.I. ecc.), che comportano la realizzazione di più unità immobiliari, fabbricati e con l'eventuale realizzazione di infrastrutture interne al lotto attuato (viabilità interna, parcheggi e aree a verde) il Servizio Gestione del Territorio programma l'attribuzione della numerazione civica predisponendo, prima dell'ultimazione dei lavori, un piano di attribuzione, d'ufficio o su richiesta dell'operatore.

4. Il piano di attribuzione, realizzato in collaborazione con l'operatore, viene utilizzato per il solo uso tecnico interno al fine di programmare correttamente la successiva attribuzione formale della numerazione civica. In ogni caso l'operatore deve comunicare tempestivamente al Servizio

Gestione del Territorio qualsiasi variazione (varianti ecc.) che possa intervenire sulla programmazione effettuata con il piano di attribuzione.

Art. 11 -- Compiti degli uffici Comunali

1. Il Servizio Gestione del territorio ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici agli accessi ai fabbricati, tenendo costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica, in stretta consonanza con le direttive ISTAT.

Art. 12 - Obbligo di comunicazione

1. Alla conclusione del procedimento di intitolazione delle nuove aree di circolazione, il Servizio Gestione del Territorio dà comunicazione ai Servizi interni del Comune, agli Enti esterni interessati e alle aziende di servizi che operano sul territorio, della nuova denominazione e della relativa codifica, come risultante nella banca dati e nello Stradario.

2. Alla conclusione del procedimento per l'attribuzione della numerazione civica esterna, il Servizio, contestualmente all'aggiornamento della cartografia e delle banche dati ne dà comunicazione ai seguenti Servizi interni del Comune: Anagrafe, Tributi, Polizia Locale e ogni altro servizio interessato. Informa inoltre il proprietario dell'immobile.

Art 13 – Obblighi dei proprietari

1. Le targhe stradali sono collocate dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

2. La numerazione civica viene collocata direttamente dai proprietari degli immobili, mediante l'apposizione della targa posta perpendicolarmente all'asse stradale, ed avente le dimensioni minime di cm 11 (h) x cm 16 (l) e massime di cm 20 (h) x cm 40 (l).

3. Gli Amministratori dei condomini, o i proprietari di immobili costituiti da più di 4 unità immobiliari sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio di loro proprietà o da loro amministrato idonea targhetta fissata in modo stabile, contenente i propri dati, l'indirizzo ed il recapito telefonico, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza.

4. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni civiche in difformità dalle indicazioni del presente regolamento.

5. E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica.

6. Il personale dei servizi comunali che svolge, a qualsiasi titolo, vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni ed alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori.

Titolo III

Numerazione civica interna

Art. 14 - Numerazione civica interna e aggiornamento banca dati

1. La numerazione civica interna, composta da numeri arabi, serve principalmente per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini), quando da un unico accesso esterno al quale è attribuito un numero civico si possa accedere a due o più unità ecografiche semplici.

2. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici. La stessa dovrà essere assegnata ogniqualvolta si verifichi una variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione ecc.) o la creazione di una nuova.

3. L'attribuzione della numerazione civica interna è a carico del proprietario che prima di procedere deve controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione. Questo controllo deve assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari del fabbricato e la loro numerazione civica esterna.

4. Gli elementi che costituiscono la numerazione interna, attribuiti agli accessi alle singole unità immobiliari, vengono registrati ed aggiornati nella banca dati dell'Anagrafe.

Art. 15 - Procedimento per l'auto attribuzione del numero interno

1.Il proprietario del fabbricato deve provvedere alla numerazione civica interna secondo i criteri indicati nell'allegato n.1.

2.L'auto attribuzione deve essere contestuale alla richiesta di assegnazione del numero civico esterno.

3. Se l'indicazione della numerazione interna non viene effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa, oltre alla sanzione.

Art 16 - Obblighi dei proprietari

1. I proprietari devono conservare una copia del modello di assegnazione del numero interno da allegare alle successive domande di iscrizione o variazione anagrafica.

2. Dovranno apporre il numero civico interno sul lato destro dell'accesso all'unità immobiliare.

3. I cinque caratteri che compongono il numero interno dovranno avere un'altezza minima di 1,5 cm. Come negli esempi qui sotto:

10101

1 01 01

Art. 17 – Compiti degli uffici Comunali

1. I Servizi Sportello Informazioni, Demografici e Gestione del Territorio forniscono aiuto e ogni spiegazione per la compilazione del modulo di assegnazione del numero interno.

2. L'ufficio protocollo riceve i moduli, assegna un numero di protocollo e trasmette il modello ai servizi Demografici.

3. La Polizia Locale, in sede di accertamento delle richieste di iscrizione o variazione anagrafica, controlla la correttezza dell'attribuzione del numero interno e ne da conferma ai servizi Demografici.

4. I servizi Demografici registrano negli archivi informatici il numero interno assegnato e archiviano il modulo.

Titolo IV
Sanzioni e Vigilanza

Articolo 18 – Divieti

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

3. La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, effettuando la consueta vigilanza sul territorio, qualora vengano a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederanno a comunicarla all'Ufficio dei Servizi Demografici, che provvederà ad ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 19 - Sanzioni - Vigilanza

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con il pagamento della sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500. L'entità dell'importo da pagare in misura ridotta verrà stabilito, per ogni singola fattispecie di violazione, dalla Giunta comunale con successiva apposita deliberazione.

2. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, al personale dell'Ufficio Servizi Demografici oltre che ad altro eventuale personale comunale appositamente incaricato.

4. L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento verrà effettuato dal personale individuato in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Dopo l'esecutività della delibera di adozione, questo regolamento sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio Decreto 10 maggio 1923 n. 1158

Legge 23 giugno 1927 n. 1188

Circolare Prefettura di Bergamo n. prot. 4/sett.1 del 4 aprile 1996

Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 21 marzo 1990

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada)

Decreto Presidente della Repubblica 19 aprile 1994 n. 575

Legge 24 dicembre 1954 n. 1228

Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223

Istat Metodi e Norme, Serie B n. 29 Edizione 1992

Allegato A)

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO INTERNO

Finalità

1. La numerazione interna individua gli immobili come abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, a cui non si può accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.

2. Dovete procedere all'attribuzione della numerazione interna quando da un numero civico si accede a più abitazioni, uffici, ecc...

Operazioni preliminari

1. Prima di procedere all'assegnazione del numero interno dovete controllare la numerazione civica del fabbricato.

2. Se il fabbricato non ha il numero civico, dovete chiedere in Comune, all'ufficio Tecnico - Gestione del Territorio che ve lo assegni.

3. Se l'immobile ha più accessi sulla strada dovete considerare il numero civico dal quale si entra nelle abitazioni.

4. Se il fabbricato ha più accessi sulla strada con un unico numero civico dovrete chiedere in Comune, all'ufficio Tecnico - Gestione del Territorio la numerazione di tutti gli accessi.

Procedimento per l'attribuzione del numero interno:

Il numero interno è formato da:	Scala	1 cifra numerica
	Piano	2 cifre numeriche
	Interno	2 cifre numeriche

Scala/Edificio (numero di 1 cifra)

A tutte le scale bisogna assegnare un numero. La numerazione deve essere ordinata da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o nel cortile.

Quando, come in alcuni condomini, c'è una sola scala d'accesso a tutti gli appartamenti, la scala ha il numero 1.

Nei cortili deve essere sempre numerata la scala.

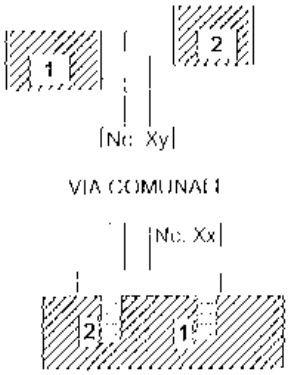

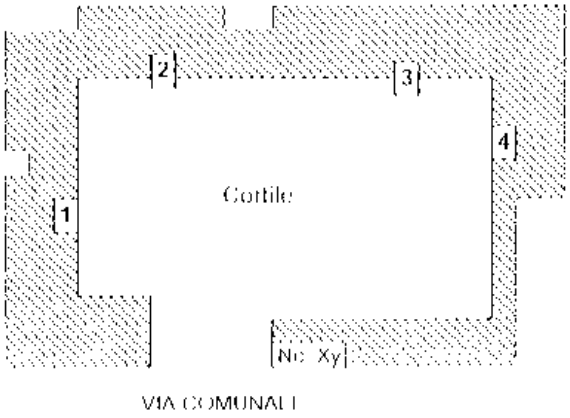

Allegato A)

Piani (numeri di due cifre)

I piani vanno numerati dal basso verso l'alto iniziando dal n. 00 (piano terra).

La numerazione dei seminterrati e degli interrati, solo se abitati, avviene in modo decrescente da 99 a 90.

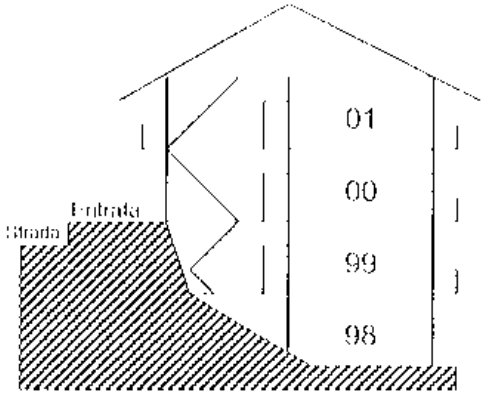

Abitazione, ufficio, ecc... (numeri di due cifre)

Ogni abitazione deve avere un numero partendo dallo 01 progressivamente da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo.

Se un'abitazione ha più ingressi il numero interno va assegnato all'ingresso principale.

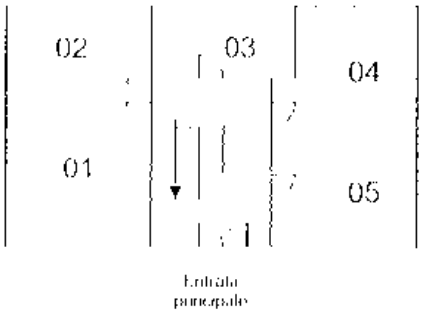

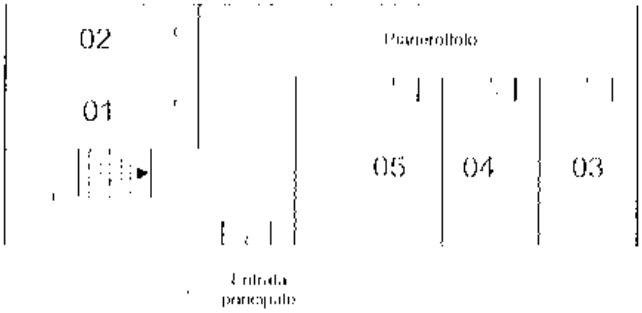

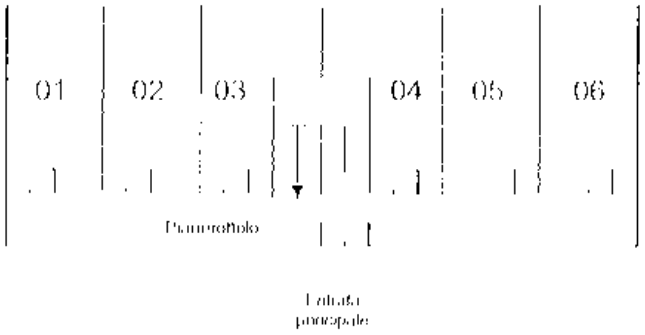

Pareri di regolarità tecnica*

- Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione

LA DIRIGENTE DELL'AREA 1
Roberta Vavassori

*articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

Relazione di pubblicazione

N. 606 Registro Atti pubblici Dalmine, 06-12-2010

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione[1] con effetto dal 06-12-2010 al 20-12-2010 [2].

La deliberazione è esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di legittimità[3].

COMUNE DI DALMINE - UFF. MESSO - (BG)

IL MESSO COMUNALE
Jessina Maccarini

[1] art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
[2] art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
[3] art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000